

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 27 giugno 2025, n. 117
Reg. (UE) 2020/1201 – D.lgs. 19 del 02/02/2021 – D.G.R. 1593/2024 – Rettifica degli allegati 1/C delle
determine n.188 del 12/12/2024 e n. 43 del 21/03/2025.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTE

- Le determine n.: 52/2024, 58/2024, 63/2024, 74/2024, 82/2024, 96/2024, 97/2024, 116/2024, 138/2024 e 179/2024 con le quali l'Osservatorio fitosanitario ha prescritto le misure di eradicazione nelle zone infette dell'area delimitata per *Xylella fastidiosa* sottospecie *fastidiosa* ST1.
- La determina n. 188 del 12/12/2024 con la quale l'Osservatorio fitosanitario ha prescritto le misure di eradicazione nelle zone infette dell'area delimitata per *Xylella fastidiosa* sottospecie *fastidiosa* ST1, ai proprietari che ricadono nella zona infetta di 50 metri attorno alle piante infette di cui alle determine innanzi citate.
- La determina n. 43 del 21/03/2025 con la quale l'Osservatorio fitosanitario ha prescritto le misure di eradicazione per n. 8 piante infette, ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201, site in agro di Triggiano nell'area delimitata per "*Xylella fastidiosa* sottospecie *fastidiosa* ST1".

CONSIDERATO CHE

- il sig. Laserra, conduttore dei terreni siti in agro di Triggiano al fg. 4 - p.lle 158- 159-296-243, agli inizi di giugno 2025 è stato informato da ARIF che in tali appezzamenti si sarebbero applicate le misure di eradicazione delle specie ospiti di *Xylella fastidiosa* sottospecie *fastidiosa* ST1 ivi presenti, in quanto i suddetti terreni ricadono nell'area di 50 metri attorno alle piante infette.
- Il sig. Laserra ha dichiarato di aver preso in affitto a gennaio 2025 i suddetti terreni dal proprietario Sig. Nitti Vincenzo e di non aver ricevuto alcuna comunicazione sull'obbligo vigente di applicazione delle misure di eradicazione delle piante ospiti ivi presenti di cui alla determina n° 188/2024.

PRESO ATTO CHE

L'Avv. Lamorgese, con nota del 18/06/2025, registrata con protocollo n. 0356172/2025, indirizzata all'Osservatorio e ad ARIF, in nome e per conto del sig. Nitti Vincenzo, proprietario degli appezzamenti siti in agro di Triggiano al fg 4 - p.lle 158-159-296-243, ha comunicato che la determina n.188/2024 non era mai stata notificata al legittimo proprietario e che l'allegato 1/C della suddetta determina riportava il nome del precedente proprietario sig. Nitti Giuseppe deceduto da tempo e, pertanto, la richiamata determina n. 188/2024 era da ritenersi nulla per il sig. Nitti Vincenzo.

TENUTO CONTO CHE

L'Osservatorio, alla luce della suddetta nota, ha effettuato una verifica dei dati catastali degli appezzamenti inseriti negli allegati 1/C delle determine n. 188 del 12/12/2024 e n. 43 del 21/03/2025, dalla quale è emerso che non erano indicati gli attuali proprietari per le seguenti particelle:

- agro di Triggiano – fg 4 – p.lle: 158-159-243-296;
- agro di Triggiano- fg 22- p.lle 38-39-40-64-65.

RITENUTO DI

Dovere rettificare gli allegati 1/C delle determine n° 188 del 12/12/2024 e n°43 del 21/03/2025 di cui al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, con l'esatta indicazione degli attuali proprietari delle seguenti particelle:

- agro di Triggiano – fg 4 – p.lle: 158-159-243-296;
- agro di Triggiano- fg 22- p.lle 38-39-40-64-65.

VERIFICA AI SENSI DEI D. Lgs 196/03 e del Reg. (UE) n. 679/2016**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo pretorio on-line o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., come modificato dal d.lgs. 101/2018 e dal vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento UE innanzi richiamato; qualora detti dati fossero essenziali per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

VALUTAZIONE IMPATTO DI GENERE

Il presente atto è stato sottoposto a Valutazione di Impatto di Genere (cfr. DGR n. 1161 del 7/8/2024 concernente "Approvazione modifiche ed integrazioni alle <Linee guida per la predisposizione delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale.>, adottate con D.G.R. n. 2100 del 2019" e l'impatto di genere stimato risulta neutro.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di rettificare gli allegati 1/C delle determine n° 188 del 12/12/2024 e n°43 del 21/03/2025 di cui al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, con l'esatta indicazione degli attuali proprietari delle seguenti particelle:

- agro di Triggiano – fg 4 – p.lle: 158-159-243-296;
- agro di Triggiano- fg 22- p.lle 38-39-40-64-65.

Di prescrivere, ai sensi della lettera a), comma 1 dell'art. 7 del Reg. UE 2020/1201, ai proprietari/conduttori i cui terreni rientrano in tutto o in parte nella zona infetta di 50 metri attorno a ciascuna pianta infetta, indicati nell'allegato 1/C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- a. l'estirpazione di tutte le piante che presentino sintomi indicativi della possibile infezione da parte di tale organismo nocivo o che si sospetta siano infette da tale organismo nocivo;
- b. l'estirpazione di tutte le piante appartenenti alla stessa specie delle piante infette, indipendentemente dal loro stato sanitario;
- c. l'estirpazione di tutte le piante di specie diverse da quella delle piante infette risultate infette in altre parti dell'area delimitata;
- d. l'estirpazione di tutte le piante specificate, diverse da quelle di cui alle lettere b) e c), che non siano state immediatamente sottoposte a campionamento e ad analisi molecolare e che non siano risultate indenni dall'organismo nocivo specificato.

Di applicare nell'area infetta di cui al presente provvedimento, la deroga di cui al comma 3 dell' art. 7 del Reg. UE 2020/1201, qualora siano presenti piante specificate ufficialmente riconosciute come piante di valore storico.

Di stabilire che nell'applicazione delle misure di eradicazione non si procede all'estirpazione di olivo, in quanto tale specie non è suscettibile a *Xylella fastidiosa* sottospecie *fastidiosa* ST1.

Di stabilire che la tempistica da rispettare per l'estirpazione delle piante infette è la seguente:

- il presente provvedimento è notificato ai proprietari/conduttori attraverso la pubblicazione all'albo pretorio per 7 gg consecutivi e alla loro PEC qualora presente;
- il provvedimento è notificato con PEC ad ARIF per gli adempimenti conseguenti ed è pubblicato su:
 - Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
 - Portale www.emergenzaxylella.it,
 - Sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito www.regione.puglia.it;
- il proprietario comunica, durante il tempo di pubblicazione dell'atto e comunque entro massimo 3 giorni dal termine del periodo di pubblicazione, all'Osservatorio (c.zaza@regione.puglia.it - m.cantatore@regione.puglia.it) e all'ARIF (protocollo@pec.arifpuglia.it), se intende estirpare volontariamente le piante oppure se intende avvalersi di ARIF, utilizzando il modello di cui all'allegato 1/B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it;
- nei casi di estirpazione su base volontaria il proprietario deve procedere all'estirpazione entro massimo 10 giorni dalla sua comunicazione e deve concordare con il Servizio fitosanitario la tempistica di esecuzione;
- nei casi di estirpazioni eseguite da ARIF, quest'ultima deve procedere entro massimo 10 giorni successivi alla comunicazione del proprietario;
- se il proprietario, decorsi 3 giorni dal termine del periodo di pubblicazione, non invia alcuna comunicazione, ARIF procede alla rimozione delle piante entro massimo 10 giorni successivi;
- nei casi di rifiuto da parte del proprietario di dare esecuzione alle misure fitosanitarie di cui al presente provvedimento, l'ARIF provvede alla rimozione forzata delle piante, informando il Prefetto e le Forze dell'Ordine e addebitando gli oneri di estirpazione al proprietario. L'Osservatorio provvede alla contestazione della violazione amministrativa per mancata esecuzione delle prescrizioni fitosanitarie ai sensi del D.lgs 19/2021;
- le operazioni di estirpazione volontaria da parte del proprietario sono controllate da Ispettori/Agenti dell'Osservatorio. Le operazioni di estirpazione eseguite da ARIF sono controllate da assistenti fitosanitari ARIF.

Di stabilire che i proprietari/conduttori o ARIF, devono procedere all'estirpazione delle piante ricadenti nei 50 m di cui al punto 3, con la seguente modalità:

- effettuare nell'area interessata, prima dell'estirpazione, il trattamento fitosanitario contro i vettori dell'organismo specificato ai sensi del comma 1 dell'art. 14 del Reg. Ue 2020/1201, utilizzando prodotti autorizzati per le specie oggetto di estirpazione contro il *Philaenus spumarius*;
- estirpare le piante ricadenti nei 50 m di cui al punto 3, con mezzi meccanici;
- distruggere in loco tutta la parte frondosa degli alberi, separata dal tronco, mediante trinciatura o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
- lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate, opportunamente depezzata;
- comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico.

Di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da almeno un Ispettore fitosanitario/Agente/Assistente fitosanitario che deve:

- essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento,
- verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante,
- provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il riconoscimento del contributo;

Di stabilire che a seguito di accertato impedimento all'estirpazione volontaria o tramite ARIF, a causa di intervento di terze persone (documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell'art. 76 per dichiarazioni mendaci), l'Ispettore/Agente/Assistente fitosanitario o ARIF, richieda al Prefetto, ai sensi dell'art. 33 c. 2 del D. Lgs. n. 19 del 02/02/2021, l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante ricadenti nei 50 m;

Di stabilire che, qualora il proprietario/conducente non proceda al concreto avvio delle attività di estirpazione delle piante infette e delle piante ricadenti nei 50 m entro massimo 10 giorni dall'avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio fitosanitario disporrà l'abbattimento coatto delle piante infette, per il tramite dell'ARIF, denunciando la circostanza alla Procura della Repubblica competente ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 13 dell'art. 55 del D. Lgs. 19/2021, non riconoscere alcun contributo a qualunque titolo per l'abbattimento delle piante;

Di stabilire che in caso di estirpazione delle piante ricadenti nei 50 m, per le motivazioni espresse in narrativa, potrà essere riconosciuto per ogni albero estirpato, un contributo previsto dal regime di aiuto di cui alla D.G.R. n. 994 del 15/07/2024. Il proprietario può comunicare all'ARIF e, per conoscenza, alla Sezione Osservatorio fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove effettuare (qualora ammissibile) il relativo bonifico (come da allegato 1/B, parte integrante del presente atto, scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it);

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo in quanto le misure di eradicazione di cui al presente provvedimento devono essere applicate con immediatezza ai sensi del comma 1 dell'art. 13 del Reg. (UE) 2020/1201;

Di trasmettere il presente atto con unica PEC:

- Al comune di Triggiano (BA), affinché provveda con urgenza dalla data di invio del presente atto all'affissione all'Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell'art. 21 bis L. 241/1990 e s.m.i., decorso il settimo giorno dalla data di pubblicazione assume valore di notifica ai proprietari/conducenti interessati all'estirpazioni;
- all'ARIF per le attività di competenza in base alla L.R. 19/2019, alla D.G.R. 343/2022 e al Decreto Legge 27/2019 convertito con L. 44/2019;
- al Sig. Prefetto di Bari affinché ai sensi dell'art. 33 del D.lgs 19/2021 su richiesta dell'Osservatorio/ARIF ove di necessità, disponga l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione.

Il presente atto, elaborato attraverso la piattaforma CIFRA2, composto da pagine tutte progressivamente numerate e dall'allegato 1/B e 1/C, firmato digitalmente e adottato in unico originale:

- sarà conservato e custodito, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, nei sistemi di archiviazione digitale dell'Amministrazione Regionale;
- sarà trasmesso, tramite piattaforma CIFRA2, al Segretariato della Giunta Regionale e sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Regione Puglia, per le finalità di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- sarà notificato all'Agenzia Regionale Attività Irriguo e Forestali per l'adozione degli atti conseguenti;
- sarà pubblicato per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del D.P.G.R. n. 22/2021, all'Albo regionale on line e conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA" e Sistema Puglia.

Avverso la presente determinazione, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i. si può proporre, nei termini di legge dalla notifica dell'atto, ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
ALLEGATO 1B.pdf - 6969e4bda82072460e7e79297c646954fb2045f7fb390577bfda0af74c288e26
ALLEGATO 1C.pdf - f83db063a5906847e31c216ce526a6d828e9e4d57e667f76202dd9b5edfdbf28

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Basato sulla proposta n. 181/DIR/2025/00121 dei sottoscrittori della proposta:

E.Q."Programmazione e gestione fitosanitaria"

Anna Percoco

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario

Salvatore Infantino

ALLEGATO 1/B

ARIF

VIA DELLE MAGNOLIE, 6 -70026 MODUGNO
protocollo@pec.arifpuglia.itREGIONE PUGLIA
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
gestionefitosanitaria@pec.rupar.puglia.it
fra.palmisano@regione.puglia.it
m.cantatore@regione.puglia.it**OGGETTO: Anno 2024 – DDS N. DEL.....COMUNICAZIONE ESTIRPAZIONE PIANTE.**

Con la presente il/la sottoscritto/a, nato/a a il
.....Codice Fiscale..... in qualità di..... (specificare se
diverso dall'intestatario indicato nella DDS di cui all'oggetto, in tal caso allegare relativa documentazione
probatoria), dichiara **di procedere all'estirpazione** delle piante di cui alla DDS in oggetto **a proprie cure e
spese (abbattimento volontario).**

Il sottoscritto rispetta ed accetta quanto prescritto nell'atto in oggetto e pertanto si comunica:

- Per l'abbattimento si propone all'Ispettore Fitosanitario la data del_____;
- Per le comunicazioni sulle operazioni di estirpazione l'Ispettore Fitosanitario potrà contattare il seguente numero telefonico _____ (necessario per definire gli accordi operativi di campo).
- la presente espressione di volontà è irrevocabile, consapevole che si deve procedere con immediatezza all'estirpazione della/e pianta/e infette e che simile circostanza è perseguibile ai sensi degli artt. 650 e 500 del c.p.;
- Allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente firmata e datata in calce.

Il contributo per ogni albero abbattuto che potrà essere riconosciuto qualora ritenuto ammissibile, deve essere corrisposto a:

- nome e cognome _____
- nato/a il _____ a _____
- Codice fiscale _____
- residente in _____ a _____
- codice IBAN _____

(allegare fotocopia delle coordinate bancarie - IBAN)

Data _____

In Fede, _____
(firma del titolare giuridico del terreno)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ (_____)
 Il _____ C.F. _____, residente a _____ (_____),
 in _____ n. _____, consapevole che le
 dichiarazioni mendaci, in applicazione dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sono punite ai sensi del codice
 penale e delle leggi speciali in materia e che comunque comportano la decadenza dai benefici
 eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

DICHIARA

- Di non essere una "impresa in difficoltà" ai sensi del punto 14 del paragrafo 1 dell'art. 2 del Reg 702/2014;
- Di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- Di essere _____(1), dei seguenti terreni contraddistinti in catasto terreni:
 - agro di _____ foglio _____ particelle _____
 - agro di _____ foglio _____ particelle _____
 - agro di _____ foglio _____ particelle _____

e che tutti i dati riportati in domanda sono veritieri.

Luogo

data

in fede

(1) *Proprietario, comproprietario, nudo proprietario etc...*

Nel caso in cui le piante estirpate appartengano a più comproprietari, preferibilmente, uno solo di essi richiede l'intero indennizzo allegando la delega degli altri comproprietari come da schema riportato nel mod. 4 della D.G.R. 940/2017, pubblicata sul sito istituzionale www.emergenzaxylella.it.

ALLEGATO 1/C

ZONA INFETTA DI 50 M ATTORNO ALLE PIANTE INFETTE (1671160)		
AGRO	FOGLIO	PARTICELLE PROPRIETARI
TRIGGIANO	4	159 NITTI VINCENZO
TRIGGIANO	4	158 NITTI VINCENZO
TRIGGIANO	4	296 NITTI VINCENZO
TRIGGIANO	4	243 NITTI VINCENZO

ZONA INFETTA DI 50 M ATTORNO ALLE PIANTE INFETTE (1659542,1658750,1658995,1659338,1659468,1659544,1659056,1659444,1658336,1658094,1663091,1663404,1663788,1658748,1658081,1663423,1663777, 1664207,1657838,1658875,1659510,1659516,1658747,1663059,1680850,1663272)		
AGRO	FOGLIO	PARTICELLE PROPRIETARI
TRIGGIANO	22	38 RESCINA GERARDO

Area Delimitata <i>Xylella fastidiosa</i> sottospecie <i>fastidiosa</i> ST1 – PIANTE INFETTE MONITORAGGIO 2025										
ZONA	AGRO	ID CAMPIONE	RAPPORTO PROVA	DATA RAPPORTO PROVA	SPECIE	LONGITUDINE	LATITUDINE	FOGLIO	PARTICELLE A	PROPRIETARIO
Zona Cuscinetto	Triggiano	1804248	22F/2025 CNR	21/02/2025	Vite europea (Vitis L.)	16,95191138	41,05144201	22	38	
Zona Cuscinetto	Triggiano	1804274	22F/2025 CNR	21/02/2025	Vite europea (Vitis L.)	16,95161897	41,05147905	22	38	RESCINA GERARDO
Zona Cuscinetto	Triggiano	1804256	22F/2025 CNR	21/02/2025	Vite europea (Vitis L.)	16,95184654	41,0514707	22	38	

ZONA INFETTA DI 50 M ATTORNO ALLE PIANTE INFETTE (Rif. 1804248, 1804256, 1804274, 1804378)		
COMUNE	FOGLIO	PARTICELLE
TRIGGIANO	22	65
TRIGGIANO	22	64
TRIGGIANO	22	40
TRIGGIANO	22	39
TRIGGIANO	22	38

PROPRIETARI

RESCINA GERARDO
RESCINA GERARDO
RESCINA GERARDO
RANIERI NICOLA
RESCINA GERARDO